



DELIBERA N. 84 del 16 Settembre 2020

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

VISTA la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

CONSIDERATO il Ricorso del Sig. ██████████, avverso il provvedimento di decadenza dalla prestazione NASpI, comunicato dall’INPS con nota prot. ██████████ del 03/04/2020. Ricorso pervenuto all’ANPAL, a mezzo PEC, in data 14/04/2020;

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
via Fornovo 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: direzione.generale@anpal.gov.it - PEC: direzione.generale@pec.anpal.gov.it

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 16 Settembre 2020, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione prodotta risulta che l'INPS comunica al Sig. [REDACTED], con la nota in oggetto, la decadenza dalla prestazione NASpI perché "il reddito presunto dichiarato e superiore a quello previsto dalla normativa". Il Sig. [REDACTED], invece di impugnare il provvedimento con ricorso amministrativo all'INPS, secondo le modalità da questo previste, fa ricorso al Comitato.

Il ricorrente chiede di riattivare la NASpI prot. n. [REDACTED], affermando di aver inserito nella Naspi COM, in data 15/02/2020, il reddito effettivo da partita IVA e il reddito presunto per il 2020 (pari a € [REDACTED]). Tale comunicazione, puntualizza il ricorrente, è stata fatta in buona fede. A seguito della situazione di emergenza legata al Covid-19, tale previsione si è modificata negativamente. Il Sig. [REDACTED] riporta di aver, quindi, inviato nuova comunicazione con reddito presunto aggiornato. Nonostante tale nuova comunicazione il ricorrente lamenta il fatto che gli sia pervenuta, comunque, la comunicazione di decadenza dalla prestazione NASpI in quanto il reddito presunto dichiarato è superiore ai limiti di legge.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce inammissibile il ricorso per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie il ricorso del Sig. [REDACTED], non avendo ad oggetto provvedimenti emanati da un Centro per l'Impiego in materia di condizionalità, non è di competenza del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. n. 150/2015.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al ricorrente.

Così deciso, Roma 16 Settembre 2020

Il Segretario

Dott.ssa Rita De Rinaldis

Il Presidente

Avv. Paola Nicastro
(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005)

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

via Forno 8 – 00192 – Roma

Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: direzione.generale@anpal.gov.it - PEC: direzione.generale@pec.anpal.gov.it